

Sentenza: 6 novembre 2018, n. 246

Materia: procedimento amministrativo (semplificazione delle procedure relative ad attività economiche) e tutela ambientale

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Parametri invocati: art. 117, secondo comma, lettere e), m) e s), della Costituzione; art. 2, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 222 del 2016, art. 14, comma 4, art. 19, commi 1 e 3, artt. 14-bis, 17-bis e 19-bis della legge n. 241 del 1990 (Segnalazione certificata di inizio attività – Scia), art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 126 del 2016, art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), artt. 21 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, art. 29-decies, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006, quali norme interposte

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: artt. 6, commi 1, 2 e 6; 7, commi 6, 7, 8, lettera c), e 9; e 8, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 4 settembre 2017, n. 51 (Impresa Abruzzo competitività - sviluppo - territorio)

Esito:

- illegittimità costituzionale dei seguenti articoli della legge della Regione Abruzzo 4 settembre 2017, n. 51 (Impresa Abruzzo competitività - sviluppo - territorio): dell'art. 6, commi 1 e 2, e del comma 6 nella parte in cui fa riferimento ai “procedimenti di cui ai commi 1 e 5”; dell'art. 7, comma 6, lettera a), nella parte in cui non rinvia all'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e lettera b) nella parte in cui non rinvia all'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990; del comma 7 e 8, lettera c) nella parte in cui non prevede la possibilità di adottare un provvedimento di rigetto nel caso di diniego assoluto; del comma 9 nella parte in cui non rinvia all'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990; dell'art. 8, comma 2, nella parte in cui non esclude dal suo ambito di applicazione le irregolarità riscontrate in sede di verifica delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

- non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, lettera b), della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in relazione all'art. 14-bis della legge n. 241 del 1990.

Estensore nota: Sara Marasco

Sintesi: Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 1, 2 e 6; 7, commi 6, 7, 8, lettera c), e 9; e 8, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 4 settembre 2017, n. 51 (Impresa Abruzzo competitività - sviluppo - territorio), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e), m) e s), della Costituzione e di numerose norme statali interposte. Tale legge è finalizzata a promuovere “la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo e l’attrattività del contesto territoriale e sociale abruzzese nel rispetto dei principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia, garantendo la libera iniziativa economica in armonia con l’articolo 41 della Costituzione” (art. 1, comma 1).

Le norme impugnate modificano la disciplina di alcuni profili del procedimento amministrativo, contrastando con la normativa statale, in particolare con quella successiva all’entrata in vigore dei decreti attuativi della delega contenuta nella legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

Alcune questioni riguardano i commi 1, 2 e 6 dell'art. 6 della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017; le norme disciplinate da tali commi sono impuginate per violazione della competenza statale in materia

di livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) e in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), per il tramite di plurime norme interposte.

Secondo la Corte le violazioni denunciate dal ricorrente devono essere esaminate congiuntamente, poiché tutte legate da un'unica ragione di impugnazione: infatti il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia l'illegittimità costituzionale della scelta del legislatore abruzzese di sostituire "i procedimenti amministrativi relativi all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche" (comma 1 dell'art. 6) con una comunicazione unica regionale (CUR) resa allo sportello unico delle attività produttive (SUAP). A questa disposizione si collegano le altre violazioni, contenute nei commi 2 e 6, che si riferiscono alla CUR. Il ricorrente ritiene che i parametri costituzionali evocati siano violati per il tramite delle norme interposte di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124", e all'art. 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 126 del 2016.

All'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 126 del 2016 il legislatore ha distinto la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni statali da quella alle amministrazioni regionali o locali. Per le prime ha disposto che adottino moduli unificati e standardizzati; per le seconde, invece, ha disposto che i relativi moduli (unificati e standardizzati) siano adottati in sede di Conferenza unificata con accordi o con intese. Così facendo, l'intento era di conciliare l'esigenza di uniformità dei modelli di comunicazione con quella di tutela delle competenze legislative regionali, assicurando il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali.

Già la legge 11 agosto 2014, n. 114, aveva introdotto previsioni analoghe, stabilendo al comma 3 che il Governo, le regioni e gli enti locali concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi o intese per adottare una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive.

La Corte fa notare che, secondo l'art. 29 della legge n. 241 del 1990, attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione sia le disposizioni della medesima legge sugli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, sia le disposizioni concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilità di individuare casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano. Le regioni e gli enti locali non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ma possono prevedere ulteriori livelli di tutela.

Inoltre, il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 ("Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti") ha individuato i procedimenti oggetto di SCIA e di comunicazione.

Infine, la norma interposta rappresentata dall'art. 19-bis della legge n. 241 del 1990 (Concentrazione dei regimi amministrativi) dispone che sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico al quale presentare la SCIA; se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate.

Dalla normativa fin qui descritta la Corte evince che le disposizioni statali interposte (art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 126 del 2016 e art. 19-bis della legge n. 241 del 1990) sono volte allo snellimento delle modalità di avvio, svolgimento e cessazione delle attività economiche, prevedendo la

semplificazione delle procedure e la loro uniformità su tutto il territorio nazionale, quest'ultima assicurata da una modulistica unificata e standardizzata.

La norma regionale impugnata ha introdotto una nuova forma di comunicazione che sostituisce quelle già previste dal legislatore statale (art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 126 del 2016); tuttavia, secondo la Corte, tale norma non coincide con quella statale (che fa riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive) e soprattutto non produce una semplificazione del procedimento, anzi, complica le attività connesse allo svolgimento di un'impresa, imponendo ai suoi destinatari l'onere aggiuntivo della non facile individuazione della normativa statale o regionale in concreto applicabile. Inoltre, la Regione può dotarsi di una normativa che preveda livelli ulteriori di tutela, (intervendo su specifici profili del procedimento amministrativo al fine di semplificarli), ma non può invece introdurre un modello procedimentale completamente nuovo e incompatibile con quello statale.

Date queste motivazioni, la Corte statuisce che la disposizione contenuta all'art. 6, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017 viola l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., con assorbimento di ogni altro profilo di violazione; quindi la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'intero comma 1 dell'art. 6, che assorbe le specifiche violazioni rivolte all'ultima parte dello stesso comma, impugnata per violazione dei medesimi parametri costituzionali, ma in relazione a una diversa norma statale interposta (art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 219 del 2016).

Per quanto riguarda l'art. 6, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, tale disposizione fa decorrere dal ricevimento della CUR il termine entro il quale le amministrazioni competenti effettuano i controlli e fissano, eventualmente, un termine non inferiore a sessanta giorni per ottemperare alle relative prescrizioni, fatti salvi alcuni casi. Tale disposizione è impugnata per il contrasto con gli stessi parametri costituzionali evocati per il comma 1 (art. 117, secondo comma, lettere e) e m), Cost.), ma in relazione alle norme interposte di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990 (Segnalazione certificata di inizio attività – Scia), che sarebbero violati sia perché “la norma impugnata ridurrebbe la portata della clausola di salvaguardia dei vincoli rispetto a quanto è previsto dal citato art. 19, comma 1, facendo salvi solo i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e non anche tutti gli altri indicati nella disposizione statale”, sia perché la norma impugnata, “prevedendo un ulteriore termine non inferiore a sessanta giorni per ottemperare alle prescrizioni imposte dall'amministrazione competente, si porrebbe in contrasto con quanto previsto dal citato art. 19, comma 3, che dispone la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione delle misure prescritte”, producendo così un'estensione generale dei termini del procedimento (contraria alla ratio di semplificazione su cui si basa la normativa impugnata).

Per la Corte, le disposizioni statali relative alla durata massima dei procedimenti rispondono pienamente alla ratio relativa alla determinazione di livelli uniformi di tutela, a cui non si può contravvenire nemmeno quando, come nel caso in oggetto, l'eventuale estensione operi a favore del privato, non solo per mantenere il procedimento amministrativo entro il termine massimo ragionevole, ma anche per tutelare eventuali soggetti terzi che potrebbero avere interesse a che il privato adotti le prescrizioni richieste nei tempi fissati. La Corte, per queste ragioni, statuisce che l'art. 6, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017 violi l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., con assorbimento di ogni altro profilo di violazione, dichiarandone quindi l'illegittimità costituzionale.

Per quanto riguarda l'art. 6, comma 6, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, tale norma è impugnata nella parte in cui rimette alla Giunta regionale il compito di individuare i procedimenti per i quali si applica la CUR, senza prevedere i casi in cui alla comunicazione occorra allegare le attestazioni e le asseverazioni necessarie per consentire alle amministrazioni competenti di effettuare i controlli. Secondo il ricorrente questa norma si porrebbe in contrasto, oltre che con gli stessi parametri costituzionali indicati in relazione ai commi 1 e 2, anche con l'art. 2, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 222 del 2016, il quale già individua i procedimenti oggetto di autorizzazione, SCIA, silenzio assenso e comunicazione, compresi i casi in cui occorra allegare asseverazioni e certificazioni.

La questione del comma 6 dell'art. 6 è strettamente collegata a quella relativa al comma 1, quindi la declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 6 comporta conseguentemente anche l'illegittimità del comma 6, limitatamente al richiamo da esso operato ai procedimenti del comma 1. La Corte dichiara quindi l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, nella parte in cui fa riferimento ai "procedimenti di cui ai commi 1 e 5", anziché ai soli "procedimenti di cui al comma 5".

Per quanto concerne l'art. 7, comma 6, lettera a) della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, la norma contenuta in tale articolo è impugnata per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto non preciserebbe entro quale termine l'interessato deve produrre la documentazione integrativa richiesta dall'amministrazione precedente, né rinvierebbe all'art. 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, che prevede la possibilità di sospensione di questo termine per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni; così il legislatore abruzzese avrebbe reso incerto il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.

La Corte osserva inoltre che un suo eventuale intervento ablatorio farebbe venir meno la previsione del "ricevimento delle integrazioni" come giorno di inizio della decorrenza del termine entro il quale adottare il provvedimento conclusivo, che non si computa nel termine stesso, con la conseguenza che verrebbe irrimediabilmente compromesso il diritto dell'interessato di produrre la documentazione integrativa. Il ricorrente inoltre impugna questa disposizione nella parte in cui non precisa il termine per la produzione di questi documenti né opera un rinvio all'art. 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990.

Per tutti questi motivi la Corte può assicurare la conformità alla Costituzione della disposizione impugnata soltanto operando un'addizione chiaramente desumibile dal quadro normativo statale, perciò dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017 nella parte in cui non rinvia all'art. 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990 al fine di individuare il termine relativo alla produzione dei documenti integrativi.

Il comma 6, lettera b), dell'art. 7 della legge regionale in oggetto è impugnato per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., sotto tre differenti profili: in primis perché, non stabilendo un termine per l'integrazione documentale e non operando il rinvio all'art. 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, aggraverebbe il procedimento rendendone incerta la durata; secondo, perché, violando la norma interposta di cui all'art. 14-bis della legge n. 241 del 1990, non prevede la modalità telematica come regola; terzo, perché, violando la norma interposta di cui all'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, non avrebbe distinto i casi in cui nel procedimento sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili, non assicurando cioè la tutela "rinforzata" di tali interessi, che è invece garantita dalla normativa statale.

La Corte estende, al primo profilo di violazione, quanto già statuito in relazione all'art. 7, comma 6, lettera a). Infatti il legislatore regionale ha solo indicato nel "ricevimento delle integrazioni" il *dies a quo* per la convocazione della conferenza, senza operare alcun rinvio all'art. 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990. Anche in questo caso quindi la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, lettera b), della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017 nella parte in cui non rinvia all'art. 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990 al fine di individuare il termine relativo alla produzione dei documenti integrativi.

Per quanto concerne il secondo profilo di violazione, è innanzitutto necessario richiamare la disciplina della conferenza di servizi, con la quale il legislatore statale ha previsto l'introduzione di tre strumenti: la conferenza semplificata; la conferenza simultanea e i rappresentanti unici; il meccanismo di opposizione successiva in caso di dissensi qualificati. Durante la conferenza decisoria, ovvero quella semplificata, le comunicazioni avvengono secondo quanto previsto dall'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), ovvero tramite l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa.

Inoltre il d.lgs. n. 127 del 2016 ha previsto che: a) la conferenza decisoria si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, disponendo che le comunicazioni avvengano per posta elettronica; b) in casi di particolare complessità della determinazione da assumere o su richiesta

motivata degli interessati, la conferenza può svolgersi direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona; c) comunque, in caso di assenso condizionato che richieda modifiche sostanziali o di dissenso ritenuto superabile, all'esito della conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona, si procede alla convocazione della conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona.

Dalla normativa descritta la Corte evince che il quadro normativo statale è più complesso di quello ricostruito dal ricorrente. È vero che il legislatore statale ha previsto che la conferenza decisoria si svolga di regola per via telematica (conferenza semplificata in modalità asincrona), tuttavia l'obbligo di utilizzo della modalità telematica è riferito alla conferenza semplificata, non anche a quella simultanea. La legge regionale abruzzese non opera tale distinzione, si limita a stabilire che la conferenza di servizi dovrà essere svolta "in seduta unica anche in via telematica". Dalla disposizione impugnata si deduce che il legislatore regionale ha inteso fare riferimento alla conferenza simultanea, altrimenti non si capirebbe in cosa possa consistere la "mancata partecipazione dei soggetti invitati". Così intesa, la disposizione impugnata non contrasta con l'art. 117, secondo comma, lettera m, Cost., risultando irrilevante la norma interposta evocata dal ricorrente (art. 14-bis della legge n. 241 del 1990), che si riferisce invece alla conferenza semplificata asincrona.

Dunque la Corte afferma che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, lettera b), della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui non prevede la modalità telematica come regola per lo svolgimento della conferenza di servizi, non è fondata.

Per quanto riguarda la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. per il tramite della norma interposta dell'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, si osserva che quest'ultimo articolo disciplina le modalità di funzionamento del silenzio assenso, prevedendo un termine di trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento "nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici [...]", e un termine "speciale" di novanta giorni per il caso in cui l'assenso, il concerto o il nulla osta debba essere reso da "amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini".

Tale disciplina statale si applica anche nel caso in cui occorra convocare la conferenza di servizi, poiché, secondo il Consiglio di Stato, "il silenzio assenso di cui all'art. 17-bis opera sempre (anche nel caso in cui siano previsti assensi di più amministrazioni) e, se si forma, previene la necessità di convocare la conferenza di servizi" (parere 13 luglio 2016, n. 1640).

Differentemente, il legislatore regionale abruzzese non ha invece considerato questi casi "speciali", come sarebbe stato necessario, dato che nessuna clausola generale di salvaguardia di questi beni è prevista dalla normativa della Regione Abruzzo.

La Corte esclude che "l'intera disciplina della conferenza di servizi sia riconducibile alla competenza legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni", poiché essa ha lo scopo di regolare l'attività amministrativa, in settori vastissimi ed indeterminati, molti dei quali di competenza regionale. Statuisce inoltre che la normativa statale interposta, in riferimento ai termini concessi ad autorità preposte alla tutela di interessi sensibili (di cui all'art. 14-bis della legge 241/1990), svolge coerentemente la propria funzione di parametro uniforme dei livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito della disciplina del procedimento amministrativo e della conferenza di servizi, quindi l'art. 7, comma 6, lettera b), della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui non rinvia all'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, viola l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. e perciò è costituzionalmente illegittimo.

L'art. 7, comma 7 è impugnato perché fa decorrere i termini relativi allo svolgimento della conferenza di servizi, previsti dalla lettera b) del comma 6, dalla comunicazione dell'esito favorevole delle procedure di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di verifica di VIA, di verifica di VAS, di quelle previste per le aziende a rischio d'incidente rilevante (ARIR), di quelle previste per gli impianti assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), ad autorizzazione unica per nuovo impianto di smaltimento e di

recupero dei rifiuti, ad autorizzazione unica per impianto alimentato ad energia rinnovabile, oppure ad alcuno dei casi individuati dall'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Tale articolo presuppone che le procedure elencate abbiano luogo e si concludano prima dell'avvio e dello svolgimento della conferenza di servizi.

Il ricorrente sostiene che prevedere la procedura di VIA come una procedura autonoma rispetto a quella volta al rilascio del provvedimento autorizzatorio, comporterebbe la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere m) ed s), Cost., per contrasto con le norme interposte di cui all'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e all'art. 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990.

La Corte chiarisce che "il provvedimento unico non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi" (comma 7 del nuovo art. 27-bis cod. ambiente, introdotto dall'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017). Quindi esso ha una sorta di natura unitaria, dal momento che ingloba in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi.

La disposizione è quindi riconducibile alla competenza esclusiva in materia ambientale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ed inoltre anche in questo caso la disciplina statale bilancia l'esigenza di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo con la "speciale" tutela riservata al bene ambiente.

La Corte perciò dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 7, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con assorbimento di ogni altra violazione.

Per quanto riguarda il comma 8, lettera c), dell'art. 7 della legge abruzzese, si osserva che la norma in oggetto esclude la cosiddetta opzione zero (cioè il dissenso assoluto sull'opera) anche con specifico riguardo al caso in cui siano coinvolti beni culturali e paesaggistici, nel quale caso la disposizione impugnata effettivamente non ammette la possibilità di rigettare il progetto a causa del dissenso sulla localizzazione dell'opera. Il legislatore regionale quindi ha indebitamente limitato le opzioni di soluzioni adottabili dall'amministrazione competente, così violando la competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

La Corte dichiara dunque l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, lettera c), della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità di adottare un provvedimento di rigetto per diniego assoluto.

Per quanto riguarda il comma 9 dell'art. 7 della legge abruzzese, tale disposizione è impugnata per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., poiché, secondo il ricorrente, prevedendo il silenzio assenso "a valle della conferenza di servizi", non escluderebbe i procedimenti a istanza di parte riguardanti la materia dei beni culturali e del paesaggio, per i quali troverebbe applicazione l'art. 20 della legge n. 241 del 1990, che esclude l'operatività del silenzio assenso nel caso di interessi sensibili. Quindi verrebbero violate le norme interposte di cui agli artt. 21 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004. Effettivamente, l'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che "le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti". Gli artt. 21 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 prevedono un elenco degli interventi in materia di beni culturali e di paesaggio per i quali è necessaria l'autorizzazione del Ministero (art. 21) o l'autorizzazione paesaggistica da parte della Regione o degli enti da questa delegati (art. 146, comma 6).

La disposizione regionale impugnata reca invece una generica previsione di operatività del silenzio assenso allo scadere del termine in essa indicato, senza escludere dal suo ambito di applicazione i

casi elencati dall'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, nei quali la legge statale prescrive la non applicabilità del silenzio assenso, rispondendo così all'esigenza che le relative scelte avvengano in maniera maggiormente consapevole e quindi in forma espressa.

La Corte quindi dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 9, della legge abruzzese nella parte in cui non rinvia all'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, per violazione della competenza legislativa statale in materia di beni culturali e paesaggio ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione alle norme interposte di cui agli artt. 21 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004. Per quanto concerne l'art. 8, comma 2, della legge regionale in oggetto, il ricorrente impugna tale disposizione nella parte in cui prevede che "in ogni caso, le irregolarità riscontrate in sede di verifica derivanti dall'inosservanza dei requisiti minimi pubblicati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, non possono dare luogo a provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività senza che prima sia stato concesso un termine congruo per la regolarizzazione non inferiore a centottanta giorni, salvo non sussistano irregolarità tali da determinare gravi pericoli per la popolazione, l'ambiente o l'ordine pubblico". Tale disposizione, per il ricorrente, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per il tramite della norma interposta contenuta all'art. 29-decies, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006, che prevede misure quali: diffida, diffida e contestuale sospensione dell'attività, revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'installazione, chiusura dell'installazione.

Secondo la Corte, tramite l'art. 6, comma 7, della stessa legge regionale, il legislatore abruzzese è intervenuto indirettamente in un ambito di competenza esclusiva del legislatore statale (tutela dell'ambiente), realizzando un'ingiustificata e inammissibile semplificazione delle sanzioni previste in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione.

La Corte perciò dichiara l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 8, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui non esclude dal suo ambito di applicazione le irregolarità riscontrate in sede di verifica delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.